

Da: valdera@uilscuola.it  
Oggetto: Re: Mobilità personale docente, educativo e A.T.A  
Data: 20/10/2022 09:50:50

Mobilità personale docente, educativo e A.T.A.: il Ministero convoca i sindacati dando esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Roma n. 69476/2022 dell'11 luglio 2022.

Per la Federazione UIL scuola RUA: riaprire una vera trattativa per una mobilità senza vincoli.

Il giorno 19 ottobre 2022 alle ore 15.30 presso il Ministero dell'Istruzione ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Dott. Filippo Serra, e le Organizzazioni sindacali di categoria avente come oggetto la riapertura delle trattative riguardante la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., in ottemperanza dell'ordinanza n. 69476/2022 dell'11 luglio 2022 che ha condannato l'amministrazione per attività antisindacale..

L'amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali una bozza di testo che di fatto è quello annullato dal TAR modificato in alcune sue parti. In particolare, ha cancellato le parti che riguardavano la titolarità di sede dei docenti che si otteneva con il trasferimento; ha introdotto una durata biennale del contratto (a.s 2023/24 e 2024/25) e i nuovi blocchi di mobilità previsti dal Decreto-Legge 36/2022 per tutti i docenti neo immessi in ruolo a partire dall'anno scolastico 2022/23.

La bozza prevede anche un altro blocco, quello di 3 anni per tutti i docenti che per l'anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale su qualunque sede espressa.

Da quale contratto partire

La Federazione Uil Scuola RUA in apertura di confronto ha sostenuto che il contratto da cui partire per il nuovo confronto non può essere quello siglato il 5 maggio 2022 e annullato dal provvedimento giurisdizionale, ma quello sottoscritto il 6 marzo 2019 che deve avere una durata triennale come previsto dal CCNL 2016/18.

Urgenza e mancanza di confronto

Pur condividendo la necessità di assicurare l'avvio delle operazioni propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico, la Federazione Uil Scuola RUA ha chiesto che le trattative per il rinnovo di contratto, visto anche la modifica del quadro normativo e non ultimo la situazione politica attuale, siano svolte con modi e tempi adeguati e non con il carattere di urgenza invocato dal Ministero dell'Istruzione. Su questo punto abbiamo richiamato la necessità di attendere lo sviluppo della trattativa in corso all'ARAN sul rinnovo del CCNL nazionale, rinnovo che potrebbe portare a significativi cambiamenti, considerando che per noi il contratto può e potrà sempre derogare alle norme di legge. Se quindi un'urgenza c'è, è sicuramente quella di intraprendere una vera trattativa che dovrà basarsi su un reale confronto tra le parti per raggiungere accordi condivisi.

Modifiche normative e blocchi mobilità

La Federazione Uil Scuola RUA ha intanto ribadito all'Amministrazione come il decreto-legge n. 36 annulli tutta la materia relativa ai vincoli di legge, compreso il blocco triennale per tutti coloro che hanno ottenuto una mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2022/23 in una qualsiasi preferenza espressa nella domanda. Per tali motivi riteniamo che comunque i vincoli sulla mobilità introdotti dal decreto-legge n. 36 potranno riguardare eventualmente solo i docenti vincitori dei nuovi concorsi che ancora non sono stati banditi anche a seguito della mancata emanazione dei relativi decreti attuativi. Abbiamo altresì ribadito come in ogni caso tale materia può sempre essere derogata dai Contratti e dalla contrattazione.

Alla luce di tutte le "incertezze" normative e procedurali che sono state presentate attraverso la bozza, abbiamo chiesto l'aggiornamento della seduta e una nuova proposta contrattuale che rispecchi le indicazioni scaturite da questo primo confronto.

Per la Federazione Uil Scuola RUA

**I segretari provinciali di Pisa e Livorno**  
**Dott. Vanni Maria - Dott. Claudio Vannucci**

**Riceviamo su Pisa (Lunedì) Pontedera ( Giovedì) - Livorno (Lunedì) Portoferraio**

**(Martedì)**

**previo appuntamento telefonico**

1° lunedì del mese e 3° mercoledì del mese presenza di avvocato per consulenza legale

---

**P.S. si prega la massima diffusione tra il personale docente e non docente e la sua pubblicazione all'albo sindacale**

**Clausola di riservatezza**

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.  
D.L.vo 196/2003

---

Ricordiamo che la non pubblicazione del documento costituisce comportamento antisindacale, che ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare informazione delle attività svolte dal nostro sindacato, così incidendo sull'esercizio della libertà sindacale costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo alla scrivente di svolgere il suo ruolo istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. *Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1*; *Cass. Civ. 17/06/2014, n. 13726*; *Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019*; *Cass. Civ., Sez. Un., 12 giugno 1997, n. 5295*)  
In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro Frangiamore ( art 28 L. 300/1970)